

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 36, TRIENNIO 2013-2015

Tra

Le Amministrazioni comunali di:

Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.

Distretto Sanitario Misilmeri - Azienda Sanitaria Provinciale Palermo

Per

l'adozione del Piano di Zona in applicazione dell'art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del DPRS n. 356 del 11 novembre 2013, che approva le "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013/2015".


PREMESSO

- Che l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità", recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3, e 38 della Costituzione";
- Che il Comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000;
- Che il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs. 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma "... per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato";
- Che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zona mediante accordo di programma;
- Che le "linee Guida di indirizzo ai comuni per la redazione dei Piani di Zona – Triennio 2001- 2003, in attuazione della legge 328/2000" approvate con DPRS 04/11/2002, determinano la distrettualizzazione degli ambiti territoriali d'intervento, istituendo n. 55 Distretti Socio-Sanitari;
- Che il Comune di Misilmeri, "Capofila" del Distretto socio-sanitario n. 36, ha indetto presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, in data 26 giugno 2014, il Comitato dei Sindaci per l'adozione, mediante la stipula del presente accordo, del Piano di Zona e degli strumenti per la sua attuazione.

Le parti, come da sopra costituite, concordano quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante dell'accordo e vale patto.



ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo di Programma è finalizzato all'adozione del Piano di Zona, triennio 2013-2015, del Distretto Socio-Sanitario n. 36 "Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati - Distretto Sanitario 36- ASP Palermo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al Bilancio di Distretto.

ART. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona, nonché a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo.

ART. 4

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali del Distretto socio-sanitario è il Sindaco del Comune capofila d'intesa con il Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio-sanitario ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, che assume il compito di coordinare i lavori.

Al Comitato dei Sindaci compete:


- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
- l'approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, su proposta del Gruppo piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell'accordo di programma.
- la stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'accordo di programma;
- la predisposizione di tutti gli altri che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

ART. 5

GRUPPO DI PIANO DISTRETTUALE

Il Gruppo Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del Piano di Zona e strumento operativo del Distretto socio-sanitario.

Le competenze assegnate al gruppo di piano sono quelle già risultanti dagli accordi di programma precedentemente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell'organismo, redatto ed approvato con delibera del Comitato dei sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui alle precedenti annualità.



ART. 6

PERSONALE PER IL GRUPPO PIANO

L'utilizzo del personale per il Gruppo di Piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore dello stesso.

Per il personale impiegato, restano ferme (nel caso in cui non si sia provveduto, per la gestione del piano di zona, alla realizzazione di forme associative ai sensi del d.lgs n. 267/2000) la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

ART. 7

MODIFICHE

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili, purché condivise unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti e compiute nelle modalità e termini di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali n. 4247 del 31/10/06.

ART. 8

COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO (c.7 art. 34 d. lgs 267/2000)

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui fanno parte i seguenti componenti:

I Sindaci dei comuni del Distretto Socio- Sanitario 36.

Il collegio di vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'accordo, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al presente accordo.

ART. 9

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 10

PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante del Comune Capofila trasmette alla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 3° - Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali – Ufficio di Piano – Via Trinacria n. 34 – Palermo, il presente Accordo di Programma ed i relativi atti allegati, ai fini della prescritta verifica; successivamente provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



Il presente accordo ha durata triennale; esso si concluderà comunque ad avvenuta ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel Piano di Zona, triennio 2013-2015, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 12

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL (d. lgs. 267/2000).

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue. Sigg. aderenti all'accordo con indicazione dell'Ente rappresentato:

Sindaco del comune di Baucina

Vice-Sindaco del comune di Bolognetta

Sindaco del comune di Cefalà Diana

Assessore del comune di Campofelice di F.

Vice-Sindaco del comune di Ciminna

Sindaco del comune di Godrano

Assessore del comune di Marineo


Assessore del comune di Mezzojuso

Commissario Straordinario del comune di Misilmeri

Sindaco del comune Ventimiglia di S.

Assessore del comune di Villafrati

Direttore Sanitario del Distretto 36- ASP Palermo



The image shows a vertical column of handwritten signatures on the right side of the document. Each signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line. The signatures are: 1. A cursive signature for the Mayor of Baucina. 2. A cursive signature for the Vice-Mayor of Bolognetta. 3. A cursive signature for the Mayor of Cefalà Diana. 4. A cursive signature for the Assessor of Campofelice di F. 5. A cursive signature for the Vice-Mayor of Ciminna. 6. A cursive signature for the Mayor of Godrano. 7. A cursive signature for the Assessor of Marineo. 8. A cursive signature for the Assessor of Mezzojuso. 9. A cursive signature for the Extraordinary Commissioner of Misilmeri. 10. A cursive signature for the Mayor of Ventimiglia di S. 11. A cursive signature for the Assessor of Villafrati. 12. A cursive signature for the Sanitary Director of the District 36- ASP Palermo.